Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 8 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2131.
Proroga del termine fissato per l'emanazione del regolamento della Società italiana autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636, che approva lo statuto della Società italiana autori ed editori;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1939-XVII, n. 476, col quale viene prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII, il termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società italiana autori ed editori per l'emanazione del regolamento generale della Società e del regolamento del personale;
Vista la relazione in data 9 novembre 1939-XVIII del presidente della Società italiana autori ed editori;
Ritenuta la necessità di prorogare al 30 giugno 1940-XVIII, il termine previsto dall'art. 35 dello statuto della società per l'emanazione dei regolamenti;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636, è sostituita con la presente:
« Entro il 30 giugno 1940-XVIII saranno emanati il regolamento generale della Società ed il regolamento del personale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2132.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generale, con sede in Roma, dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora del Buon Soccorso di Troyes (Francia).

N. 2132. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generale, con sede in Roma, dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora del Buon Soccorso di Troyes (Francia) e viene autorizzato il trasferimento, a favore della Casa suddetta, di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 1.040.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi. La Casa di procura generale stessa viene inoltre autorizzata ad accettare la donazione a favore di essa fatta da Beltramo Emma fu Pietro ed altri, di immobili del complessivo valore di L. 330.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2133.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Mansioneria curata di San Rocco nella parrocchia di San Tommaso, in Gaiarine (Treviso).

N. 2133. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ceneda, ora Vittorio Veneto, in data 2 giugno 1938-XVI, integrato con postilla successiva, relativo alla erezione della Mansioneria curata di San Rocco nella parrocchia di San Tommaso, in Gaiarine (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. **2134.**
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in San Giorgio La Molara (Benevento).

N. 2134. R. decreto 11 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2135.
Erezione in ente morale della Fondazione « Premio Fabio Besta », con sede presso il Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

N. 2135. R. decreto 22 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Premio Fabio Besta », con sede presso il Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2136.
Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi Piola Daverio », istituita presso il comune di Inzago (Milano).

N. 2136. R. decreto 22 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Luigi Piola Daverio », istituita presso il comune di Inzago (Milano), viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1940-XVIII

LEGGE 4 febbraio 1940-XVIII, n. **20.**
Nuova emissione di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del **Tesoro** novennali scadenti il 15 febbraio 1949-XXVII.

Sono applicabili ai nuovi buoni tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei buoni novennali attualmente in circolazione.

Art. 2.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 %, pagabile in **due** semestralità posticipate al 15 febbraio ed al 15 agosto di **ogni anno.**

Inoltre i nuovi buoni, per ciascuna serie di un miliardo di **lire**, concorreranno ai seguenti premi da sorteggiarsi semestralmente e pagabili dai giorni 15 febbraio e 15 agosto di ogni anno:

primo numero estratto	L. 1.000.000
secondo numero estratto	» 500.000
due successivi numeri estratti, per ciascuno	» 100.000
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno	» 50.000
cinquanta successivi numeri estratti, per ciascuno	» 10.000

In totale, premi n. 58 per complessive L. 2.400.000 a semestre.

Tanto l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 3.

L'emissione dei nuovi buoni avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 15 al 29 febbraio 1940-XVIII.

Il loro collocamento è affidato ad un Consorzio di Istituti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 4.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

La sottoscrizione può essere effettuata in contanti, in buoni del Tesoro novennali di scadenza al 15 maggio 1940-XVIII, e in titoli del terzo Prestito nazionale 5 % creato col R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800.

Art. 5.

Per le sottoscrizioni in contanti, al prezzo capitale del buono dovranno aggiungersi gli interessi che decorreranno sulla cedola del buono in corso di maturazione fino al giorno in cui sarà compiuto il pagamento del prezzo stesso, meno gli interessi corrispondenti alla quota di capitale versata all'atto della sottoscrizione.

Saranno ricevute come contante le cedole scadenti il 1° marzo, il 15 maggio e il 15 giugno 1940-XVIII dei buoni del Tesoro novennali emessi rispettivamente in base ai Regi decreti-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, 21 marzo 1932-X, n. 230, e 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, nonchè le cedole scadenti il 1° luglio 1940-XVIII della Rendita 3,50 %, del Prestito redimibile 3,50 %, della Rendita 5 % e del Prestito redimibile 5 %.

Art. 6.

I buoni del Tesoro 1940 e i titoli del terzo Prestito nazionale 5 % saranno accettati alla pari, e quindi per ogni lire cento di capitale nominale ai sottoscrittori sarà pagato in contanti, dopo che siansi compiute le opportune operazioni di accertamento sui titoli presentati in versamento, il compenso di L. 2,50 in rapporto al prezzo di emissione dei nuovi buoni, nonchè L. 1,25 per i buoni 1940 e L. 0,65 per il terzo Prestito nazionale 5 % quale rateo di interessi fino al 15 febbraio 1940-XVIII sulla cedola in corso annessa al titolo versato in sottoscrizione, mentre i rimanenti interessi della cedola stessa si intenderanno compensati con quelli dei titoli sottoscritti.

Qualora il pagamento sia fatto con titoli nominativi liberi da vincoli e da impedimenti, purchè non intestati a persone giuridiche, saranno rilasciati buoni novennali al portatore.

I titoli soggetti a vincoli, intestati a persone fisiche incapaci, o a persone giuridiche, saranno accettati, su richiesta,

con semplici distinte dell'esibitore del titolo nominativo, senza che occorra speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

I nuovi titoli nominativi dovranno riprodurre esattamente l'intestazione ed i vincoli di quelli da cui provengono.

Art. 7.

Il sorteggio dei premi assegnati per il 15 maggio 1940-XVIII ai buoni novennali a tale data scadenti avrà luogo, in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 10 febbraio 1940-XVIII. I premi sorteggiati potranno pagarsi anticipatamente soltanto per i buoni che verranno versati in pagamento dei nuovi.

Art. 8.

I buoni novennali di scadenza al 15 maggio 1940-XVIII ed i titoli del terzo Prestito nazionale 5 % che verranno versati in sottoscrizione dei nuovi, saranno considerati estinti ad ogni effetto.

Art. 9.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, i titoli definitivi, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i versamenti dei titoli ammessi in sottoscrizione, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Tutti gli atti e documenti eventualmente occorrenti per il rilascio dei nuovi buoni novennali nominativi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti l'emissione dei nuovi buoni del Tesoro novennali sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola e delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni.

Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di Regia tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in franchigia. Altrettanto sarà per la spedizione dei nuovi buoni dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, nonchè per le spedizioni dalle filiali stesse dei titoli versati in sottoscrizione, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite dell'emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione; di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei nuovi buoni; di fissare le caratteristiche dei nuovi buoni e la loro ripartizione in tagli; di provvedere a tutte le occorrenti variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1940-XVIII, n. 21.

Proroga al 31 dicembre 1940 della validità del Regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1860, con il quale veniva istituito un posto di vice consigliere dell'emigrazione in Washington.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936, n. 1860, con il quale veniva istituito dal 1° ottobre 1936 al 31 dicembre 1938 un posto di vice consigliere dell'emigrazione in Washington con l'assegno annuo lordo di L. 36.000 aumentato del 100 %.

Visto il Nostro decreto 12 dicembre 1938, n. 2190, con il quale veniva prorogata fino al 31 dicembre 1939 la validità del predetto decreto;

Riconosciuta l'assoluta necessità di prorogare ulteriormente la validità di quel provvedimento.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità del Nostro decreto 1° ottobre 1936, n. 1860, prorogata fino al 31 dicembre 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1940-XVIII, n. 22.

Forma, taglio e caratteristiche delle marche istituite per la riscossione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite al minuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, concernente la istituzione di un'imposta generale sull'entrata;

Ritenuta la necessità di determinare la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle nuove marche istituite con

l'art. 56 del precitato Regio decreto-legge per il pagamento della suddetta imposta generale sull'entrata, limitatamente alle vendite al minuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le marche d'imposta sull'entrata per le vendite al minuto sono di due formati:

quelle da centesimi 5 - 10 - 20 e 25 nel formato della carta di mm. 24×23 e quelle da L. 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 2,50 - 5 e 10 nel formato della carta di mm. 72×20.

Le marche sono stampate col processo *fotocalcografico;* quelle da centesimi 5 - 10 - 20 e 25 su carta bianca non filigranata col formato di stampa di mm. 18×17; quelle da L. 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 2,50 - 5 e 10 su carta bianca filigranata a coroncine reali continue col formato di stampa di mm. 67×15.

Le marche da centesimi 5 - 10 - 20 e 25 recano un motivo a cicloide corrente sui quattro lati della cornicetta lineare che racchiude, su fondino a mezza tinta, sul quale in alto risalta la leggenda « Imposta sull'entrata - vendite al minuto » in carattere romano scuro, in basso, a sinistra, una figura di misura di peso, a destra, la cifra indicante il valore della marca, in carattere scuro con contorno bianco e sotto la leggenda « cent. » in carattere romano scuro.

Le marche da L. 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 2,50 - 5 e 10 recano una cornicetta, a motivo ondulato corrente sui quattro lati, che racchiude un fondino composto da una vignetta raffigurante l'industria ed il commercio, rappresentati con alcune ciminiere ed una grue sullo sfondo e delle mercanzie in casse, balle e sacchi in primo piano; al centro, sul fondino, è posta una bilancia ed, a sinistra di questa, la leggenda « Imposta sull'entrata - vendite al minuto » ed a destra la cifra indicante il valore della marca e rispettivamente la leggendina « cent. » e « lire » in carattere romano bianco.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

da cent.	5	- nero
»	10	- verde
»	20	- rosa
»	25	- viola
»	50	- grigio
da lire	1	- azzurro
»	1,50	- arancione
»	2	- giallo freddo
»	2,50	- bruno
»	5	- giallo caldo
»	10	- bleu

Le marche sono raggruppate per ogni taglio in libretti di determinato numero di fogli e di marche per foglio.

Le marche hanno una matrice posta a sinistra di ogni linea di marche contenente ciascuna cinque esemplari per i tagli da centesimi 5 - 10; nove esemplari per i tagli da centesimi 20 e 25 e tre esemplari per i tagli da L. 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 2,50 - 5 e 10.

La matrice per i tagli da centesimi 5 - 10 - 20 e 25 ha lo stesso formato di stampa e di carta delle marche cui si riferiscono e reca un fondino a mezza tinta sul quale risaltano, nel centro, in bianco la cifra rappresentativa del valore complessivo delle varie marche costituenti la linea posta a fianco e, in carattere romano scuro, le diciture « Imposta sull'entrata - vendite al minuto » matrice di {cinque / nove} marche, l'indicazione dell'importo della marca e la figura della misura di peso sulla sinistra, a seconda del taglio delle marche cui si riferiscono.

La matrice delle marche da L. 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 2,50 - 5 e 10, ha il formato di carta di mm. 24×20 e quello di stampa di mm. 19×15 e reca una cornicetta formata da identici motivi ondulati che figurano nelle marche cui si riferiscono.

La cornicetta racchiude il fondino, la cifra in chiaro dell'importo complessivo delle marche allineate a fianco della matrice stessa e in scuro in carattere romano, le leggende e la figura di misura di peso già descritte per le marche da centesimi 5 - 10 - 20 e 25.

Art. 2.

Le marche per la tassa di scambio attualmente esistenti, continueranno ad usarsi giusta le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, e cioè limitatamente al periodo di sessanta giorni dalla entrata in vigore del predetto Regio decreto-legge.

La vendita delle nuove marche d'imposta sull'entrata avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti interessati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 18. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 gennaio 1940-XVIII.

Cessazione della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Antonio Valli e riconoscimento della qualità medesima al fascista Pietro Bologna.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Antonio Valli quale segretario federale di Gimma;

Visto il proprio decreto in data odierna col quale il fascista Antonio Valli cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Gimma e viene nominato, in sua vece, il fascista Pietro Bologna;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Antonio Valli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Pietro

Bologna segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Gimma e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 22 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(462)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione della Corporazione dell'abbigliamento;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Motolese Nicola è stato nominato consigliere effettivo nella Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei datori di lavoro per la viticoltura e per la coltura dell'olivo;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per il trasferimento del consigliere effettivo Motolese Nicola dalla detta Corporazione a quella dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro per l'agricoltura in sostituzione del fascista Balestra di Mottola Carlo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Motolese Nicola consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia è trasferito alla Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione di Balestra di Mottola Carlo, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(464)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della corporazione vitivinicola e olearia;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1940-XVIII, con il quale il consigliere effettivo Motolese Nicola della Corporazione vitivinicola e olearia è stato trasferito a quella dell'abbigliamento quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Pavoncelli Giuseppe a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia in sostituzione del consigliere effettivo Motolese Nicola;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Pavoncelli Giuseppe è nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia in sostituzione del fascista Motolese Nicola, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(463)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione delle costruzioni edili;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali il fascista Ricci Giorgio è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione e il fascista Sertoli Arnaldo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per il trasferimento del consigliere effettivo Sertoli Arnaldo dalla Corporazione della zootecnia e della pesca a quella delle costruzioni edili al posto del consigliere effettivo Ricci Giorgio da trasferirsi nella Corporazione della zootecnia e della pesca al posto del consigliere effettivo Sertoli Arnaldo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sertoli Arnaldo è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ricci Giorgio che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(465)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali il fascista Sertoli Arnaldo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione e il fascista Ricci Giorgio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per il trasferimento del consigliere effettivo Ricci Giorgio dalla Corporazione delle costruzioni edili a quella della zootecnia al posto del consigliere effettivo Sertoli Arnaldo da trasferirsi nella Corporazione delle industrie estrattive al posto del consigliere effettivo Ricci Giorgio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ricci Giorgio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Sertoli Arnaldo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(466)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 dicembre 1939-XVIII.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per il quadriennio 1940-1943.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIV, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, con il quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto lo statuto dell'Azienda predetta approvato con Regio decreto 10 febbraio 1936-XV;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1990, contenente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda suddetta;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle corporazioni, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale Fascista della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), per il quadriennio 1940-1943, i signori:

Berio S. E. dott. Adolfo, Senatore del Regno;
Bevione avv. Giuseppe, Senatore del Regno;
Cattania dott. ing. Umberto, Consigliere nazionale;
Gardini dott. Dino;
Lantini dott. Ferruccio;
Millosevich S. E. prof. Federico, Senatore del Regno;
Nobili ing. Bartolomeo;
Sauro dott. Italo;
Vaselli avv. Giovanni, Consigliere nazionale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere delegato sono affidate rispettivamente ai signori: Vaselli Cons. naz. avv. Giovanni, Berio S. E. dott. Adolfo e Cattania Cons. naz. ing. Umberto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.

Approvazione del Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, numero 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1940, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
TASSINARI

Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1940

Denominazione	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Manifestazioni già autorizzate in via permanente.			
XIV Fiera campionaria . . .	Tripoli	3 marzo–14 aprile	R.D. 27-10-27, n. 2118
Fiere dell'agricoltura e dei cavalli.	Verona	10-19 mar. 10-12 ag. 12-15 ottobre	R.D. 30-10-30, n. 146
VII Triennale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna.	Milano	6 aprile–30 giugno	R.D.L. 25-6-31, n. 953
XXI Fiera campionaria internazionale.	Milano	12–28 aprile	R.D. 14-6-34, n. 1209
Triennale delle terre d'oltremare.	Napoli	9 maggio–15 ottob.	R.D.L. 6-5-37, n. 1756
Mostra mercato nazionale dell'artigianato.	Firenze	12 maggio–3 giugno	R.D. 7-3-38, n. 703
XXII Biennale internazionale d'arte.	Venezia	18 maggio 20 ottobre	R.D.L. 13-1-30, n. 33
Fiera di Foggia	Foggia	25–30 maggio 25–30 novembre	R.D. 14-4-39, n. 777
Mostra mercato nazionale della pesca.	Ancona	15 luglio–15 agosto	R.D. 30-11-36, n. 2497
VIII Mostra d'arte cinematografica.	Venezia	8–31 agosto	R.D. 13-2-36, n. 891
VII Fiera delle attività economiche siciliane.	Messina	10–24 agosto	R.D. 3-1-39, n. 507
Fiera del Levante	Bari	6–21 settembre	R.D. 3-10-29, n. 1874
Mostra per l'incremento del prodotto alimentare conservato.	Parma	1–20 settembre	R.D. 15-5-39, n. 773
Manifestazioni speciali.			
I. — *Economiche.*			
a) *Internazionali:*			
Esposizioni internazionali canine.	Milano Roma Torino Merano	1–5 maggio 25–26 maggio 1– giugno 28–29 settembre	D.M. 16-12-39-XVIII » » »
Salone internazionale dell'automobile.	Milano	28 ottobre–11 nov.	»
b) *Nazionali:*			
Mostra nazionale dei materiali autarchici per l'edilizia.	Roma	12–24 gennaio	D.M. 16-12-39-XVIII
Mostra di forniture alberghiere	Roma	7–18 marzo	»
V Biennale della floricultura italiana.	San Remo	6–14 aprile	»
Esposizione stampa tecnica. .	Milano	6–8 maggio	»
Mostre dei fiori	Roma	9–12 maggio 8–11 novembre	»
Fiera campionaria triveneta .	Padova	5–23 giugno	»
Mostra mercato dell'oreficeria.	Venezia	18 agosto 15 settembre	»
XII Mostra nazionale della radio	Milano	14–22 settembre	»
Mostra mercato nazionale delle calzature	Vigevano	25 settembre 10 ottobre	»
VII Mostra nazionale della meccanica e metallurgia.	Torino	14 ottobre 20 novembre	»
XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo.	Milano	23 novembre 1° dicembre	»
c) *Interprovinciali:*			
XIV Fiera al Littoriale . . .	Bologna	12–31 maggio	»
II. — *Artistiche.*			
a) *Nazionali:*			
Mostra del cinquecento toscano	Firenze	14 aprile 28 ottobre	»
Prima mostra nazionale dell'acquarello.	Roma	15 aprile 30 maggio	»
II Mostra del « Premio Cremona »	Cremona	19 maggio 21 luglio	»
Mostra nazionale dei cimeli del Bodoni del Paganini e del Parmigianino.	Parma	15 giugno 28 ottobre	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Mostra dei bozzetti partecipanti ai premi San Remo 1940 di scultura.	San Remo	1° luglio 30 sett.	D.M. 16-12-39-XVIII
Mostra femminile del paesaggio italiano.	Firenze	10 settembre 10 ott.	»
b) *Interprovinciali*:			
Mostra di arte sacra delle provincie di Imperia e Savona.	San Remo	1° luglio 30 sett.	»
II Mostra del libro degli autori e scrittori delle Marche.	Ancona	15 luglio 30 agosto	»
IX Mostra d'arte sociale . . .	Varallo	21 luglio 15 sett.	»
XI Mostra sindacale d'arte . .	Genova	15 aprile 31 maggio	»
XI Mostra sindacale d'arte . .	Roma	15 aprile 30 maggio	»
XI Mostra sindacale d'arte . .	Venezia	15 aprile 30 maggio	»
XII Mostra sindacale d'arte.	Torino	25 aprile 30 maggio	»
XI Mostra sindacale d'arte .	Sassari	1° maggio 30 giugno	»
VII Mostra sindacale d'arte.	Bari	8 maggio 10 giugno	»
X Mostra sindacale d'arte .	Firenze	15 magg. 30 giugno	»
IX Mostra sindacale d'arte.	Palermo	15 magg. 15 giugno	»
VIII Mostra sindacale d'arte	Ancona	15 luglio 15 agosto	»
IX Mostra sindacale d'arte.	Bolzano	21 luglio 22 sett.	»
VII Mostra sindacale d'arte.	Aquila	25 luglio 25 agosto	»
VII Mostra sindacale d'arte.	Reggio Cal.	1° agosto 15 sett.	»
V Mostra sindacale d'arte .	Potenza	10 agosto 10 sett.	»
X Mostra sindacale d'arte .	Napoli	1° sett. 15 ottobre	»
IX Mostra sindacale d'arte.	Perugia	24 sett. 13 ottobre	»
XVI Mostra sindacale d'arte .	Trieste	30 sett. 31 ottobre	»
XI Mostra sindacale d'arte . .	Milano	12 ottobre 20 nov.	»
IX Mostra sindacale d'arte . .	Bologna	15 ottobre 30 nov.	»

(435)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1940-XVIII.

Aumento del numero delle sezioni delle imposte e varianti alla costituzione della Commissione centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, numero 2394;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 30 dicembre 1939, n. 302;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937 (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355) col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937 - 28 ottobre 1941 la Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di aumentare il numero delle sezioni in cui è suddivisa la Commissione;

Ritenuto che in seguito alla morte di S. E. il Senatore dott. Enrico Mazzoccola è rimasta vacante in seno alla Commissione stessa la carica di vice presidente;

Decreta:

Il numero delle sezioni in cui è suddivisa la Commissione centrale delle imposte è elevato da cinque a sette;

Conseguentemente sono nominati:

Vice presidenti della Commissione centrale delle imposte i signori:

1° S. E. il cav. di gr. cr. Aristide Carapelle, presidente di sezione del Consiglio di Stato, Senatore del Regno, attuale membro della Commissione stessa;

2° S. E. gr. uff. prof. Michele delle Donne, primo presidente di Corte di appello, Senatore del Regno, attuale membro della Commissione stessa;

3° S. E. il gr. uff. dott. Francesco Quarta, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, Senatore del Regno.

Sono nominati membri della Commissione centrale delle imposte i signori:

1° Ruberti gr. uff. dott. Guido, consigliere di Stato, in sostituzione di S. E. il cav. di gr. cr. Aristide Carapelle nominato vice presidente;

2° Pappalardo gr. uff. dott. Antonino, consigliere di Stato;

3° Caliendo comm. dott. Leopoldo, consigliere di Corte di cassazione, in sostituzione di S. E. il gr. uff. prof. Michele Delle Donne, nominato vice presidente;

4° Tola comm. dott. Aristide, consigliere di cassazione;

5° Cannata Bartoli comm. dott. Luigi, consigliere di cassazione;

6° Ausenda comm. dott. Guido, consigliere della Corte dei conti;

7° De Gennaro gr. uff. dott. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;

8° De Bernardinis comm. dott. Angelo, sostituto avvocato generale dello Stato;

9° Passarella comm. dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero delle finanze;

10° Consiglio comm. dott. Michele, direttore capo divisione del Ministero delle finanze.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(436)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1940-XVIII.

Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1949-XXVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, con la quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 febbraio 1949-XXVII;

Di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni novennali 5 %, con scadenza al 15 febbraio 1949-XXVII, da emettersi in conformità della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti rispettivamente, agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

Con successivo decreto saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni.

Art. 2.

I nuovi buoni novennali saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le loro cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 3.

I premi stabiliti per i nuovi buoni, nell'art. 2 della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, saranno sorteggiati il 20 aprile e il 27 ottobre di ciascun anno; e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 agosto e 15 febbraio successivi, con le norme contenute nel decreto Ministeriale del 25 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1931-IX.

Art. 4.

Il sorteggio dei premi, assegnati, per il semestre maturantesi il 15 maggio 1940-XVIII, alle cinque serie dei buoni del Tesoro novennali, scadenti alla detta data, che, a norma dell'art. 7 della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, dovrà effettuarsi con anticipazione, sarà eseguito il 10 febbraio 1940-XVIII, alle ore 8,30, presso la Direzione generale del Debito pubblico.

Per siffatto sorteggio potrà essere omessa la pubblicazione dell'avviso indicato nell'art. 3 del mentovato decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX.

Art. 5.

I premi comunque dovuti, e per qualsiasi importo, sui buoni del Tesoro novennali al portatore, di scadenza 1940-XVIII, delle cinque serie mentovate nell'art. 4 della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, che verranno versati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali, con scadenza al 15 febbraio 1949-XXVII, saranno pagati ai sottoscrittori, nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti, direttamente dalle Sezioni di Regia tesoreria, in base ad ordinativi emessi dagli Uffici del tesoro.

I premi, considerati nel precedente comma, dovuti sui buoni nominativi, liberi da vincoli o da impedimenti, intestati a persone fisiche capaci, o da queste girati ad altre persone fisiche capaci, che verranno presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali, potranno essere pagati direttamente, e per qualsiasi importo, agli intestatari, ovvero agli ultimi giratari dei buoni stessi, nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti, dalle Sezioni di Regia tesoreria, in base ad ordinativi emessi dagli Uffici del tesoro.

Qualora i buoni nominativi, versati in sottoscrizione, siano intestati o girati a persone fisiche incapaci o a persone giuridiche, ovvero siano intestati o girati a persone fisiche capaci, ma siano comunque vincolati o sottoposti ad impedimenti, il pagamento dei premi sarà disposto esclusivamente dalla Direzione generale del Debito pubblico a favore degli aventi diritto, all'atto della emissione dei nuovi buoni nominativi.

Art. 6.

All'atto della consegna dei nuovi buoni 1949-XXVII, dalle Sezioni di Regia tesoreria agli Istituti consorziati, per la distribuzione da effettuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del timbro circolare a umido, ad inchiostro nero indelebile, della Sezione di Regia tesoreria emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della Tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate per rimanere in custodia presso la Tesoreria emittente.

Art. 7.

I buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII saranno spediti in franchigia alle Sezioni di Regia tesoreria, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, previo accertamento della perfetta integrità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso, il capo della Sezione di Regia tesoreria e il capo dell'Ufficio del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII, ritirati dall'ufficio postale, sono aperti e riscontrati nei locali della Sezione di Regia tesoreria, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti, prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro novennali.

Art. 9.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII, da effettuarsi a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Analogamente le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale, di cui dispongono per il servizio di Regia tesoreria, per trasmettere alle Sezioni di Regia tesoreria nel rispettivo capoluogo, i buoni novennali 1940-XVIII, le cedole e i titoli del terzo Prestito nazionale 5 %, ricevuti in sottoscrizione.

Art. 10.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII, spediti dalle Sezioni di Regia tesoreria alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale Ufficio del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico) e il quarto all'Ufficio del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei processi verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla redazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico).

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali 1949, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 9, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(530)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1940-XVIII.
Cancellazione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti degli appartenenti alla razza ebraica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Visti i decreti Ministeriali del 22 marzo 1938 e 20 agosto 1938-XVI (seconda sessione 1937), pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1938 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 24 agosto 1938, con cui le persone sotto indicate furono nominate revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che le persone medesime appartengono alla razza ebraica e debbono, pertanto, essere cancellate dal ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

I sotto indicati revisori ufficiali dei conti, appartenenti alla razza ebraica, sono cancellati dal ruolo a decorrere dal 1° marzo 1940:

1. Spizzichino Giulio di Enrico.
2. Cava Umberto fu Vittorio Abramo.
3. Segre Aldo di Giulio.
4. Bolaffi Giorgio fu Emilio.
5. Colombo Attilio fu Beniamino.
6. De Benedetti Benedetto fu Giacomo.
7. Levi Giorgio fu Raffaello.
8. Revere Amedeo fu Samuele.
9. Zevi Giorgio fu Benedetto.
10. Belsasso Arnoldo fu Massimiliano.
11. Brandi Moise Gino fu Salvatore.
12. Foà Giacomo Giuseppe fu Isidoro.
13. Goldschmid Guido fu Giuseppe.
14. Graf Paolo fu Giulio.
15. Manni Giorgio fu Ernesto.
16. Permutti Mario fu Haim.
17. Kleinzeller Bertoldo fu Leopoldo.
18. Coen Giorgio fu Giulio.
19. Reichembach Attilio fu Leopoldo.
20. Colombo Mario fu Salvatore.
21. Servadio Cesare di Giuseppe.
22. Forti Italo fu Carlo.
23. Senigallia Leone Adolfo fu Giuseppe.
24. Bachi Enrico di Augusto.
25. Colombo Rodolfo fu Giuseppe.

26. De Benedetti Ugo fu Abramo.
27. Falco Alessandro fu Tobia.
28. Fano Mario di Elia.
29. Fano Ugo fu Ernesto.
30. Fubini Giulio Marco di Abram.
31. Jona Luciano fu Salvatore.
32. Segre Rodolfo di Sanson.
33. Segrè Emanuele fu Augusto.
34. Vitale Sergio fu Arturo.
35. Boralevi Guido fu Bondi.
36. Castelfranchi Augusto di Abramo.
37. De Benedetti Giuseppe fu Graziadio.
38. De Capua Giuseppe fu Alberto.
39. Halphen Alberto fu Natale.
40. Massarani Enzo fu Giuseppe Ettore.
41. Milla Arturo fu Ciro.
42. Padovani Bruno di Enrico.
43. Tagliacozzo Ugo di Vito.
44. Pirani Carlo di Adolfo.

Roma, addì 3 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(482)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1940-XVIII.

Aggiunta di voci alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 22 giugno 1935 in applicazione della legge 22 febbraio 1934, n. 170, sul riposo domenicale e settimanale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale settimanale;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935 circa la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'articolo citato;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Decreta:

Sono aggiunte le seguenti voci alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 22 giugno 1935 indicanti le attività nelle quali è ammesso, a termini dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, il lavoro domenicale con riposo settimanale per turno:

Tabella I numero d'ordine 38 - *Natura della industria esercitata*: estrazione della fibra tessile dalla ginestra. *Operazioni per le quali è concessa la deroga*: per il personale addetto alla macerazione della ginestra ed alle operazioni direttamente connesse o successive, fino alla scatolatura compresa.

Tabella II numero d'ordine 22 - *Natura dell'industria esercitata*: Molitura del grano. *Operazioni per le quali è concessa la deroga*: operazioni di bagnatura del grano nei molini per grano duro quando a giudizio dell'Ispettorato corporativo sussistano particolari esigenze tecniche giustificanti il lavoro domenicale.

Tabella III numero d'ordine 40 - *Natura dell'industria esercitata*: rivendita di libri e giornali. *Operazioni per le quali è concessa la deroga*: esclusivamente per le rivendite poste nell'interno delle stazioni ferroviarie e per il servizio dei viaggiatori muniti di recapito di viaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 30

del 6 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,98
Francia (Franco)	44,75
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,346
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	81 —
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5120
Portogallo (Scudo)	0,73
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,275
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	91,675
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,675
Id. Id. 5 % (1936)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,075
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)

Nella seduta tenuta il 26 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona) il geom. Cesare Banholzer Facchetti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(422)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a otto posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare, approvato con R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare (gruppo *B*).

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale, o i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conferiti a' termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. 1ª).

Il personale in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV od a quelle svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del

Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare ufficiale*.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per le operazioni militari in Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dicharazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione dalla dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli d'invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4 firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati antemarcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un vice segretario.

L'iscrizione al P. N. F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

10) stato d famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazone delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed evenutalmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero della cultura popolare e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai candidati residenti all'estero è data invece facoltà di produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo restando, però, l'obbligo di presentare in tempo utile la domanda di ammissione.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice coadiutore nel ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma.
La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.
I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 18 del Regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare approvato con R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234.
Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'articolo 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.
Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verficatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172.
Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 22 del regolamento 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova nel ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare (gruppo *B*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice coadiutori.
Tanto i vice coadiutori che i vice coadiutori in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma.

Art. 15.

Ai vice coadiutori in prova del ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 729,41.
Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.
Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma terzo) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice coadiutori in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice coadiutore (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: PAVOLINI

ALLEGATO

Programma dell'esame di concorso per vice coadiutore in prova (Gruppo B, grado 11° Ruolo di segreteria).

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Istituzioni di diritto civile;
3) Legge e regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;
4) Legislazione sulla stampa - Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati;
5) Nozioni di statistica;
6) Nozioni di storia civile e letteraria d'Italia.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 4. La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: PAVOLINI

(520)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le Costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939, col quale venne indetto un concorso per esami a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le Costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1940-XVIII, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 42, col quale veniva prorogato al 31 gennaio 1940-XVIII il termine stabilito dall'art.4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente detto termine;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le Costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile

tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 23 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1939-XVII, registro n. 8 Aeronautica, foglio n. 54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939, è ulteriormente prorogato fino a tutto il 29 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(458)

Proroga del concorso a nove posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939, col quale venne indetto un concorso per esami a nove posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1940-XVIII, registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 43, col quale veniva prorogato al 31 gennaio 1940-XVIII il termine stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente detto termine;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a nove posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 23 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1939-XVII, registro n. 8 Aeronautica, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939, è ulteriormente prorogato fino a tutto il 29 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(459)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 20 posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati (Amministrazione poste e telegrafi).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 25 gennaio 1939-XVII, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio stesso anno, col quale è stato bandito un concorso a 20 posti di grado 10° del Ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1939-XVII riguardante la nomina della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939-XVII, pubblicato nel bollettino dell'Amministrazione stessa n. 11 del 1° giugno successivo, col quale fu approvato l'elenco degli ammessi al concorso suddetto;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e n. 3084;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;
Visti il R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, e il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1841;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 20 posti del grado 10° del Ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria, bandito con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1939-XVII:

Numero	Cognome, nome e paternità	Votazione			Domicilio
		Media prove scritte	Prova orale	Totale	
1	Cantone ing. Gaetano Mario di Lorenzo	8	8,50	16,50	Catania
2	Laudani dott. Gaetano di Giuseppe	8,66	7,75	16,41	Padova
3	Benincasa ing. Osvaldo di Giuseppe	7,33	9	16,33	Monte Sant'Angelo
4	D'Ecclesia ing. Mario di Guglielmo	9	7	16	Napoli
5	Sottile ing. Armando di Guglielmo	7,33	8,50	15,83	Palermo
6	La Peccerella ing. Alceo di Alberto	7	8	15	Napoli
7	Giuffrida ing. Gustavo di Santo	7,33	7,50	14,83	Roma
8	Maisano ing. Vittorio di Giuseppe	7	6,50	13,50	Napoli
9	Cremonese dott. Raffaele di Carlo	7,33	6	13,33	Villamarzana

Art. 2.

I candidati di cui al precedente articolo sono dichiarati vincitori del concorso stesso e sono assunti temporaneamente in servizio dal 1° gennaio 1940-XVIII presso il Regio istituto sperimentale Sezione P.T.T. in Roma, per un periodo di prova non superiore a sei mesi con la qualifica di volontario.

Ai medesimi è conferito l'assegno mensile lordo di L. 835, ad eccezione del volontario Giuffrida ing. Gustavo, proveniente dai ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con la qualifica di sottocapo, provvisto dello stipendio di L. 10.000 e del supplemento di servizio attivo di L. 1900 il quale conserva durante il periodo di prova gli emolumenti stessi, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto n. 46 del 10 gennaio 1926.

Sono conferiti inoltre i seguenti assegni personali mensili ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 46 citato:

a) di L. 149 al volontario Laudani dott. Gaetano, incaricato di matematica alle dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale, provvisto della retribuzione mensile al lordo di L. 984;

b) di L. 485 al volontario La Peccerella ing. Alceo, allievo ispettore contrattista presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, provvisto della retribuzione giornaliera di L. 44;

c) di L. 165 al volontario Maisano ing. Vittorio, operaio temporaneo capotecnico di 1ª classe alle dipendenze del Ministero della aeronautica, provvisto della retribuzione mensile al lordo di L. 1000.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(476)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.